

PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI MASSELLO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.33

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025-2027 E DELL'ELENCO ANNUALE 2025

L'anno duemilaventicinque addì otto del mese di settembre alle ore 19:00, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BOETTO ENRICO - Sindaco	Sì (da remoto)
2. TRON DAVIDE - Vice Sindaco	Sì (da remoto)
3. MOLLO ANDREA CARLO - Assessore	Sì (da remoto)
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dott. Giovanni Andrea PORCINO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **BOETTO ENRICO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

La seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri stabiliti con il regolamento "REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI DEL COMUNE DI MASSELLO IN MODALITÀ TELEMATICA" approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 dell'08.03.2023;

Partecipano in collegamento il Sindaco Enrico Boetto, il Vice Sindaco Davide Tron, l'Assessore Andrea Carlo Mollo ed il Segretario Comunale Giovanni Andrea Porcino.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE l'art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023 "Programma dei lavori e degli acquisti di beni e servizi" prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottino il programma triennale dei lavori pubblici di importo stimato pari o superiore a 150.000 €, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori, in coerenza con il bilancio e le norme inerenti la programmazione economico-finanziaria;

VISTO che con D.C.C. 26/2024, di approvazione del D.U.P., era stato dichiarato negativo il piano triennale 2025/2027;

PREMESSO CHE

- il comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, che dispone testualmente "Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e, di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti. A decorrere dall'anno 2022, in sede di definizione delle procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili è destinato agli enti locali del Mezzogiorno.";
- l'articolo 1, comma 8, del decreto legge n. 19 del 2024 che prevede che agli oneri derivanti dai commi 1, 6, 7 e 7-bis, pari 3.840,221 milioni di euro per l'anno 2026 e 1.908,8 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede, tra l'altro, "d) quanto a 699,5 milioni di euro per l'anno 2026, e a 35 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145";
- l'articolo 1, comma 796, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che prevede che l'autorizzazione di spesa di cui al comma 139 è ridotta di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030;
- che risultano rideterminati i contributi assegnati ai comuni per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 715 milioni di euro per l'anno 2027 e di 550 milioni di euro per l'anno 2028;
- l'articolo 1 comma 140 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a norma del quale gli enti di cui al comma 139, per i contributi riferiti al triennio 2026-2028, comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 15 settembre 2025;

PREMESSO CHE ai sensi del citato comma 140:

- a) la richiesta di contributo deve riferirsi a opere inserite in uno strumento programmatico;
 - b) ciascun comune può inviare una richiesta, nel limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti;
 - c) il contributo può essere richiesto per investimenti destinati a opere pubbliche in materia di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici;
- c-bis) non possono presentare la richiesta di contributo i comuni che risultano beneficiari in uno degli anni del triennio precedente

PREMESSO CHE "L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, entro il 15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema

di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando comunque ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili. Nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi attribuiti sono ridotti del 5 per cento. Per il contributo riferito all'anno 2022, il termine di cui al primo periodo e' prorogato al 31 marzo 2022. (1) Per i contributi riferiti al triennio 2026-2028, il termine di cui al primo periodo e' fissato al 15 novembre 2025 e, per i contributi riferiti al biennio 2029-2030, il termine di cui al primo periodo è fissato al 15 novembre 2028;

PREMESSO CHE il comma 143 del citato articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall'articolo 8 del Decreto-legge del 14/03/2025 n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, che prevede: "L'ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 è tenuto ad aggiudicare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 141:

a) per le opere con costo fino a 100.000 euro l'aggiudicazione dei lavori deve avvenire entro nove mesi;

b) per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l'aggiudicazione dei lavori deve avvenire entro tredici mesi;

c) per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'aggiudicazione dei lavori deve avvenire entro diciotto mesi;

d) per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l'aggiudicazione dei lavori deve avvenire entro ventitrè mesi. Ai fini del presente comma, per costo dell'opera pubblica si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima. [...] I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 e, alla conclusione dell'opera, eventuali economie di progetto non restano nella disponibilità dell'ente e sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Per le annualità dal 2026 al 2030, gli enti beneficiari delle risorse concludono i lavori entro ventiquattro mesi dall'avvenuta aggiudicazione dei lavori.”;

PREMESSO CHE il comma 144 del citato articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n.145 ai sensi del quale "I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 141 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari per il 20 per cento a titolo di acconto, per il 10 per cento previa verifica dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori, per il 60 per cento sulla base dei giustificativi di spesa attestanti gli stati di avanzamento dei lavori e per il restante 10 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell' articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , o ai sensi dell'articolo 116 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 30 marzo 2023, n. 36. I relativi passaggi amministrativi sono altresì rilevati tramite il sistema di monitoraggio di cui al comma 146. Entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione, i comuni sono tenuti ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 146. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al terzo periodo, le somme già corrisposte saranno recuperate secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con apposito decreto del Ministro dell'interno. I comuni destinatari dei contributi che abbiano già provveduto alla rendicontazione dei progetti attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 146 sono ugualmente tenuti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a seguito del collaudo ovvero dalla regolare esecuzione dell'opera, ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 146. I comuni destinatari dei contributi che ottemperino agli adempimenti informativi richiesti tramite il sistema di monitoraggio e rendicontazione sono esonerati dall'obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui all'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”;

CONSIDERATO CHE con decreto del 14.07.2025 il Ministero dell'Interno DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE sono stabilite le modalità di presentazione dell'istanza da utilizzare dai Comuni ai fini della richiesta

di contributo per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio - articolo 1, comma 139, legge n.145/2018 - Annualità 2026-2027-2028;

CHE secondo quanto stabilito dal su indicato decreto:

- Art. 1 "Comuni richiedenti il contributo"
 - Comma 1 *I comuni hanno facoltà di richiedere i contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio per la realizzazione di opere che non siano integralmente finanziate da altri soggetti ai sensi dell'articolo 1, commi 139 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145, presentando apposita domanda al Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per la Finanza Locale, con le modalità ed i termini di cui ai successivi articoli 3 e 4;*
 - Comma 2 *Ciascun comune può fare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e non può chiedere contributi di importo superiore al limite massimo di:*
 - 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti;
 - 2.500.000 di euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti;
 - 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.
 - Comma 3 *Non possono presentare la richiesta di contributo i comuni che, nel triennio 2023-2024-2025, risultano beneficiari dell'intero contributo concedibile per fascia demografica. I comuni che hanno ricevuto, per le annualità 2023-2024-2025, parte dell'intero contributo richiedibile per fascia demografica possono presentare una nuova istanza per l'importo non concesso e/o non richiesto.*
- Art. 2 "Tipologie di investimento":
 - Comma 1 *Il contributo erariale di cui al precedente articolo 1, comma 1, può essere richiesto solo per la realizzazione di investimenti destinati a opere pubbliche in materia di:*
 - messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
 - messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
 - messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici;
 - Comma 2 *Gli interventi devono essere identificati dal CUP, a natura del CUP deve necessariamente essere identificata con il codice "03 – Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)" e tipologia intervento del CUP diversa da "06 - Manutenzione ordinaria", "59 – Lavori socialmente utili" o "99 – Altro", la classificazione secondo i settori e sotto-settori del CUP deve corrispondere a quanto indicato di seguito, pena esclusione dal contributo:*
 - a) *Settore Infrastrutture ambientali e risorse idriche - sotto- settore Difesa del suolo oppure Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente oppure Riassetto e recupero di siti urbani e produttivi oppure Risorse idriche e acque reflue;*
 - b) *Settore Infrastrutture di trasporto – sotto-settore Stradali;*
 - c) *Settore Infrastrutture sociali - sotto-settore Sociali e scolastiche oppure Abitative oppure Sanitarie oppure Difesa oppure Direzionali e amministrative oppure Giudiziarie e penitenziarie oppure Pubblica sicurezza.*
- Art. 4 "Modalità e termini di trasmissione" Per la validità della comunicazione per le annualità 2026-2027-2028, i comuni, entro il termine perentorio delle ore 24:00 del 15 settembre 2025, trasmettono la citata istanza, esclusivamente con modalità telematica, munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del rappresentante legale e del responsabile del servizio tecnico;
- Art. 5 "Ammissibilità delle domande" Ai fini dell'ammissibilità al contributo:
 - a) *le richieste devono contenere il quadro economico dell'opera (importo complessivo), il cronoprogramma dei lavori (piano dei costi), le informazioni riferite alla tipologia dell'opera nonché il codice unico di progetto (CUP) valido e correttamente individuato in relazione all'opera per la quale viene richiesto il contributo che deve essere coerente con le finalità individuate nel precedente comma 1 dell'articolo 2;*

- b) le richieste devono riferirsi ad opere pubbliche inserite nel documento unico di programmazione degli enti locali di cui all'art. 170 del d.lgs. 267/2000 e che rientrano nello strumento urbanistico comunale comunque denominato approvato e vigente nell'ambito territoriale del comune;
- c) alla data della presentazione della richiesta i Comuni devono aver trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto della gestione di riferimento, le informazioni di cui al periodo precedente sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati.

CONSIDERATO CHE a monte dell'abitato Roberso si è ravvisata la presenza di una frana quiescente di notevole dimensioni;

CONSIDERATO CHE per prevenire un possibile aggravarsi delle condizioni di instabilità del territorio si è valutata la possibile realizzazione di un intervento di drenaggio e stabilizzazione del versante;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE nel versante a monte della strada che porta all'abitato di Balziglia è presente un'area di valanga il cui percorso di scivolamento interseca la strada stessa;

CONSIDERATO QUINDI CHE per prevenire un possibile distacco della valanga con conseguente chiusura della strada comunale che porta all'abitato di Balziglia si ipotizza la realizzazione di opere di protezione sui versanti;

PRESO ATTO CHE il costo delle Opere troverà copertura finanziaria a valere sui fondi di cui decreto del 14.07.2025 del Ministero dell'Interno DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE in caso di ammissione a finanziamento della proposta candidata;

VISTO CHE il Decreto del 14.07.2025 del Ministero dell'Interno DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE dispone all'art.1 comma 2: Ciascun comune può fare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e non può chiedere contributi di importo superiore al limite massimo di:

- a) 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti;
- b) 2.500.000 di euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti;
- c) 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.

VISTO CHE l'art. 5, comma 9, dell'All.to I.5 del D.Lgs. n.36/2023 stabilisce che i programmi triennali di lavori pubblici sono modificabili nel corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, qualora le modifiche riguardino:

- d) la cancellazione di uno o più lavori già previsti nell'elenco annuale;
- e) l'aggiunta di uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;
- f) l'aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie;
- g) l'anticipazione della realizzazione, nell'ambito dell'elenco annuale di lavori precedentemente previsti in annualità successive;
- h) la modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di avviare il procedimento per l'aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2025 – 2027 nonché i relativi aggiornamenti annuali 2025;

POSTO CHE le modifiche al programma sono soggette, ai sensi dell'articolo 5, comma 10 dell'All.to I.5 del D.Lgs. n.36/2023, agli obblighi di pubblicazione;

RISCONTRATA la necessità di procedere ad un aggiornamento del sopra citato Programma triennale dei lavori pubblici 2025 – 2027 e più precisamente dell'Elenco annuale 2025;

RITENUTO quindi opportuno procedere all'adozione delle modifiche da apportare al Programma triennale dei lavori pubblici 2025 – 2027 e all'Elenco annuale 2025;

POSTO CHE occorrerà procedere alla trasmissione del presente atto al Consiglio comunale per l'approvazione definitiva delle modifiche di cui in oggetto;

DELIBERA

- **DI ADOTTARE** l'aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2025 – 2027 e l'elenco annuale dei lavori pubblici 2025, che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
- **DI DISPORRE** la trasmissione della presente deliberazione al Consiglio comunale per l'approvazione definitiva delle modifiche di cui in oggetto sensi degli artt. 172 e 174 del D.Lgs. n. 267/2000;

IL SINDACO

F.to: BOETTO ENRICO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott. Giovanni Andrea PORCINO

PARERI

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
Regolarità contabile	Favorevole	04/09/2025	F.to: Enrico BOETTO	
Regolarità tecnica	Favorevole	04/09/2025	F.to: Enrico BOETTO	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 10/09/2025 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art. 32 della Legge 69/2009.

La presente deliberazione viene contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Massello, li 10/09/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Giovanni Andrea PORCINO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Massello, li _____ **IL SEGRETARIO COMUNALE** Dott. Giovanni Andrea PORCINO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale di Massello, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- È divenuta esecutiva il giorno decorsi dieci giorni dalla pubblicazione come prescritto dall'art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- X È immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni Andrea PORCINO